

Concorso

AGENZIA delle
ENTRATE 2023

Funzionario per
attività Tributaria

MANUALE + QUIZ

per la preparazione a **tutte le prove**

NLD
CONCORSI

Parte I

Diritto tributario e teoria dell'imposta

SOMMARIO

I. Parte generale

Cap. 1 - Finanza pubblica e diritto tributario

Cap. 2 - Il sistema delle fonti del diritto tributario italiano

Cap. 3 - L'efficacia nello spazio e nel tempo delle norme tributarie e la loro interpretazione

Cap. 4 - Il principio della riserva di legge relativa in materia tributaria e le prestazioni patrimoniali imposte: i tributi e i suoi principali modelli

Cap. 5 - I principi di capacità contributiva e di progressività del sistema tributario italiano

Cap. 6 - I soggetti dell'obbligazione tributaria

Cap. 7 - Lo Statuto dei diritti del contribuente

Cap. 8 - Il procedimento tributario, la dichiarazione dei redditi e il rimborso

Cap. 9 - L'accertamento tributario

Cap. 10 - Le sanzioni tributarie amministrative e penali

Cap. 11 - La riscossione tributaria

Cap. 12 - Il processo tributario

Cap. 13 - L'accordo tra fisco e contribuente: i principali strumenti deflattivi del contenzioso tributario

II. Parte speciale

Cap. 14 - L'imposta sul reddito delle persone fisiche

Cap. 15 - L'imposta sul reddito delle società (IRES)

Cap. 16 - L'imposta sul valore aggiunto (IVA)

Cap. 17 - L'imposta di registro, sulle successioni e donazioni e altri tributi minori

Cap. 18 - La fiscalità degli enti locali

I. Parte generale

Capitolo 1

Finanza pubblica e diritto tributario

SOMMARIO:

1. Finanza pubblica. Tipologie di servizi pubblici e distinzione tra diritto tributario e diritto finanziario. - 2. Diritto tributario: nozione, oggetto, rapporti con altri rami dell'ordinamento.

1. Finanza pubblica. Tipologie di servizi pubblici e distinzione tra diritto tributario e diritto finanziario

La **finanza pubblica** è il complesso di attività che un ordinamento, nelle sue più varie articolazioni (Stato, Regioni, Città Metropolitane, Comuni, etc.), pone in essere per reperire le risorse necessarie al suo funzionamento istituzionale, nell'interesse del singolo e della collettività.

Lo scopo della finanza pubblica è quello di soddisfare i bisogni collettivi, garantendo, così, il benessere e la pacifica convivenza della collettività, attraverso un'efficiente **gestione dei pubblici servizi**. Tali servizi possono essere resi a beneficio (i) o dell'intera collettività senza l'individuazione di un bisogno specifico e, in tal caso, assumono il nome di *servizi pubblici generali* (ci si riferisce, ad esempio, alla garanzia della difesa e della sicurezza dei cittadini); (ii) o, ancora, dell'intera collettività con contemporanea individuazione di un bisogno specifico di alcuni (ad esempio, l'istruzione, destinata direttamente a coloro i quali la ricevono e, indirettamente, all'intera collettività); (iii) o, infine, di singoli fruitori effettivi dei servizi che, in tal caso, assumono il nome di *servizi pubblici speciali* (sono tali, ad esempio, i servizi ferroviari, postali, etc.).

Per poter provvedere alla gestione dei pubblici servizi, lo Stato richiede alla collettività di contribuire alle spese da sostenere per la loro erogazione, attraverso l'imposizione o di **tributi** (specie per i servizi pubblici generali e indivisibili) o di **prezzi pubblici** (specie nei servizi speciali).

Orbene, tanto premesso, occorre sottolineare sin da subito la differenza che esiste tra (i) **diritto tributario**, che, come si vedrà *infra*, rappresenta quella parte che si occupa della fase di acquisizione delle risorse (in specie, rappresentate dai tributi) e dei rapporti giuridici ad essa connessi; e (ii) **diritto finanziario**, che si occupa più specificatamente della fase di allocazione delle entrate pubbliche.

2. Diritto tributario: nozione, oggetto, rapporti con altri rami dell'ordinamento

Il **diritto tributario** è la scienza giuridica che ha ad oggetto lo studio dei principi e delle norme pubblicistiche che si occupano dell'istituzione, della disciplina e dell'attuazione dei tributi, che rappresentano la principale forma di entrata pubblica *di diritto pubblico* (insieme alle espropriazioni, le sanzioni pecuniarie e altre entrate coattive di natura non tributaria).

Le entrate pubbliche, in specie, si distinguono in due macro-categorie, cioè le:

- i. *entrate di diritto privato* (dette anche entrate originarie), che derivano dallo svolgimento, diretto o indiretto, di attività economiche e dalla gestione, utilizzo e alienazione del patrimonio dell'ente pubblico, e;
- ii. *entrate di diritto pubblico* (dette anche entrate derivate), che derivano dall'esercizio di poteri autoritativi, siano essi impositivi o sanzionatori.

Il diritto tributario si occupa (i) di queste ultime entrate (e, in particolar modo, dei tributi); (ii) di come viene esercitato il potere impositivo all'interno dell'obbligazione tributaria – la quale ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, di cui il singolo è debitore nei confronti dell'ente pubblico –; nonché (iii) del rapporto giuridico d'imposta che intercorre tra contribuente ed ente impositore, nell'ambito del quale l'imposizione fiscale costituisce una delle principali espressioni della sovranità statale.

Il diritto tributario è una branca del diritto che si interfaccia con molti altri settori:

- con quello del *diritto amministrativo*, ad esempio per ciò che attiene l'accertamento, inteso sia come atto che come attività;
- con quello del *diritto costituzionale*, fissando la Costituzione i principi fondanti dell'imposizione fiscale;
- con quello *privatistico*, sorgendo l'imposizione tributaria da un rapporto giuridico di imposta e facendo, il diritto tributario, talvolta utilizzo di istituti di origine privatistica (si pensi all'individuazione della residenza fiscale ai sensi dell'art. 2 del TUIR, che rimanda ai concetti di residenza e domicilio civilistici);
- con quello del *diritto internazionale e unionale*, trovando applicazione alla materia tributaria sia le convenzioni internazionali, sia le fonti unionali;
- con quello *penalistico*, in ragione dell'applicazione dei principi fondanti il diritto penale anche all'apparato sanzionatorio penale-tributario (con richiamo ai principi di personalità, o agli istituti del cumulo, ect...).

Capitolo 2

Il sistema delle fonti del diritto tributario italiano

SOMMARIO:

1. La classificazione delle fonti. - 2. Le fonti sovranazionali del diritto tributario. - **2.1.** Fonti di diritto internazionale: consuetudini, convenzioni, CEDU. - **2.2.** Fonti di diritto unionale: trattati, regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni, sentenze CGE, principi. - 3. Le fonti nazionali e infranazionali del diritto tributario. - **3.1.** I principi costituzionali in materia tributaria. - **3.2.** Fonti di primo grado del diritto tributario: leggi e atti aventi forza di legge. - **3.3.** Fonti di secondo grado del diritto tributario: i regolamenti.

1. La classificazione delle fonti

L'elencazione delle fonti del diritto è contenuta nell'art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il Codice Civile (d'ora innanzi, "preleggi") e deve essere integrata da ulteriori fonti in essa non contemplate, quali le fonti europee e quelle locali.

Partendo da tale base normativa, poi, le **fonti del diritto tributario** devono essere ulteriormente specificate, stante la non ammissibilità degli usi e l'incidenza delle leggi di ratifica delle convenzioni internazionali. In via di prima approssimazione, e secondo la logica del criterio gerarchico, il sistema delle fonti del diritto tributario può essere così delineato:

1. Costituzione e leggi costituzionali – Trattati e fonti derivate dell'Unione europea;
2. Leggi di ratifica delle convenzioni internazionali;
3. Leggi ordinarie e atti aventi forza di legge;
4. Regolamenti.

Tali fonti, poi, possono essere tradizionalmente raggruppate e distinte a seconda della loro provenienza, tra **fonti sovranazionali** e **fonti nazionali** e **infranazionali**. Tale ordine verrà mantenuto nell'esposizione che seguirà.

2. Le fonti sovranazionali del diritto tributario

L'art. 117, co. 1, Cost. dispone che la potestà legislativa, dello Stato e delle Regioni, è esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, oltre che dall'ordinamento comunitario.

Ciò comporta che: (i) la rilevanza costituzionale degli impegni contratti in ambito internazionale fa sì che le leggi di ratifica delle convenzioni internazionali risultino sovraordinate rispetto alle altre leggi ordinarie, collocandosi in una posizione sub-costituzionale, o intermedia, tra Costituzione e leggi ordinarie; (ii) i Trattati e le fonti derivate dell'Unione europea, trovando fondamento anche nell'art. 11 Cost. (quindi in una norma che è collocata nella parte iniziale della Costituzione, dedicata ai principi), prevalgono gerarchicamente sia sulle leggi ordinarie, sia sulla Costituzione e sulle leggi costituzionali, pur sempre nel rispetto dei "principi fondamentali" dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona umana (cd. teoria dei contro-limiti).

► 2.1. Fonti di diritto internazionale: consuetudine, convenzioni, CEDU

Le fonti normative prodotte dalla comunità internazionale sono:

- **la consuetudine:** sebbene rappresenti una fonte del diritto internazionale riconosciuta dalla stessa Costituzione all'art. 10, in ambito tributario non è dato rinvenire norme di diritto internazionale consuetudinario realmente rilevanti;